

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2008.

Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 20 marzo 2008:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 che prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la legge 24 giugno 1997 n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Visto l'allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio del 2000 relativo all'accreditamento delle strutture formative;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 maggio 2001, n. 166 in materia di accreditamento delle sedi formative;

Visto il nuovo titolo V della Costituzione che all'art. 117, comma 3, distingue il ruolo istituzionale dello Stato e delle Regioni e Province autonome, precisando le materie di relativa competenza;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2002 sull'accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative;

Esaminati i dispositivi di accreditamento implementati dalle Regioni e Province Autonome nel sessennio 2001-2007;

Considerato che l'accreditamento delle strutture formative previsto dal Decreto ministeriale n. 166 del 2001 ha consentito la messa in trasparenza dell'offerta formativa territoriale e la definizione dei requisiti delle sedi e dei soggetti attuatori, individuando regole minime condivise a livello nazionale e che l'innalzamento degli obiettivi

strategici sottesi all'accreditamento fanno di questo uno strumento per far crescere qualitativamente l'offerta formativa tenuto conto dell'evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale;


Considerato il «Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013» del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, all'interno del quale si afferma: «l'accreditamento delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi solo regionali e assicuri un'effettiva apertura del mercato»;

Considerato il Capitolo V — modalità di attuazione — dei POR 2007-2013: Modalità di accesso ai finanziamenti FSE dove si afferma che «le Autorità di gestione ricorrono sempre a procedure aperte di selezione dei progetti relativi ad attività formative. Al fine di garantire qualità delle azioni finanziate agli utenti, l'accesso ai finanziamenti per le attività formative da finanziare — fermo restando il rispetto delle norme in materia di concorrenza richiamate nel presente paragrafo 5.5 — è in linea con il sistema di accreditamento, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente»;

Considerato che il Ministero del lavoro e il Coordinamento delle Regioni e Province autonome, convinti della necessità di proseguire nella direzione dell'innalzamento costante della qualità del sistema formativo, hanno avviato già dal 2006 un processo di riflessione sull'esperienza intercorsa, attraverso la definizione di un nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative rivolto alla qualità dei servizi;

Considerata l'approvazione, in data 5 luglio 2007, da parte della Commissione IX della Conferenza delle Regioni e Province Autonome della proposta di revisione del sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, elaborata dal gruppo tecnico istituito *ad hoc* e coordinato da ISFOL e Tecnostruttura;

Considerata l'apertura del tavolo di confronto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra il Ministero medesimo, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Parti sociali per la condivisione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento;



Considerato le risultanze della seduta del 18 gennaio 2008 del tavolo sopra menzionato;

Vista la proposta di intesa, nel testo pervenuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 17 marzo 2008 e diramata, in pari data, alle Regioni;

Vista la nota del 18 marzo 2008 con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha espresso la propria condivisione sul testo proposto;

Vista la nota del 18 marzo 2008 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni ha espresso avviso favorevole alla proposta;

Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, espresso nel corso di questa seduta;

Sancisce intesa

tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:

Premesso che:

il miglioramento della qualità dei sistemi di erogazione dei servizi (di istruzione, di formazione, di orientamento, di incontro tra domanda ed offerta di lavoro) rappresenta, nell'ambito della sfida complessiva posta dalla strategia di Lisbona e dal programma di lavoro Istruzione & Formazione 2010, uno degli obiettivi più rilevanti, che ciascun paese si impegna a perseguire sulla base delle rispettive specificità, inquadrandolo nell'ambito degli obiettivi di coesione ed equità sociale dell'Unione europea;

le Regioni e Province autonome considerano l'accredimento, volto a garantire i cittadini/utenti della qualità dei servizi erogati, uno strumento, per elevare la qualità e l'efficacia dei sistemi di formazione e, quindi, favorire l'integrazione rispetto agli altri sistemi nei diversi territori nella prospettiva del lifelong learning;

il lavoro di revisione del sistema di accreditamento ha tenuto conto anche della necessità di recepire alcuni fondamentali orientamenti comunitari e che in tale prospettiva il Ministero del lavoro, le Regioni e Province autonome hanno proceduto all'individuazione di criteri che, sulla base delle esperienze maturate nelle singole realtà territoriali, definissero un livello minimo comune di garanzia e controllo dei soggetti che percepiscono finanziamenti pubblici e/o che sono riconosciuti dall'amministrazione regionale/provinciale quali erogatori di servizi di formazione;

Convengono quanto segue:

di individuare un set minimo di principi, criteri, linee di indirizzo e requisiti per l'accredimento delle strutture formative (allegati numeri 1 e 2), in grado di garantire un livello di qualità dell'offerta formativa condiviso da tutte le amministrazioni regionali/provinciali;

di configurare tale set minimo di principi, criteri, linee di indirizzo e requisiti come un sistema di regole, progressivamente attuabile;

di ritenere tale set minimo condiviso l'obiettivo del graduale adeguamento degli attuali dispositivi di accreditamento, per la costruzione di un sistema che, oltre all'esigenza di selezione degli enti attuatori, sia in grado di rispondere ad una logica di mantenimento di un livello qualitativo condiviso e praticabile su tutto il territorio nazionale;

di procedere, all'interno del tavolo di confronto istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'elaborazione di approfondimenti per l'individuazione di macrotipologie formative per le quali possono essere previsti eventuali requisiti specifici;

di escludere dall'accredimento i seguenti soggetti:

i datori di lavoro pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale;

le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e tirocinio;

di considerare i seguenti allegati parte integrante della presente Intesa:

Allegato 1 - La struttura del nuovo sistema di accreditamento;

Allegato 2 - Tabelle sui requisiti/linee d'indirizzo;

Allegato 3 - Elenco adempimenti sulla sicurezza, prevenzione incendi e antinfortunistica - Criterio A «Risorse infrastrutturali e logistiche»;

Allegato 4 - Standard documentale minimo - Criterio C «Capacità gestionali e risorse professionali»;

Allegato 5 - Decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 2007 recante criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione.

Roma, 20 marzo 2008

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA



La struttura del nuovo sistema di accreditamento

Premessa

La struttura del nuovo sistema (tab.1) prevede che ciascun *criterio* trattato nel dispositivo contenuto nel *DM 166/2001* sia articolato in: *requisito/linea d'indirizzo, tipologia di evidenza, verifica documentale, verifica diretta ed indicazione per il mantenimento*.

Tabella 1. – La nuova struttura classificatoria.

Linee d'indirizzo/ Requisito	Tipologia di evidenza	Verifica documentale *	Verifica diretta *	Indicazioni per il mantenimento *
Descrittore sintetico di una delle condizioni minime che devono sussistere per l'accREDITAMENTO. Esso risolve in sé l'articolazione <i>indicatore - parametro - indice</i> prevista dal <i>DM 166/2001</i> .	Strumento/documento attraverso cui si dimostra il possesso del requisito	Indica l'insieme delle modalità di verifica documentale sulle diverse tipologie di evidenza che attestano il possesso del requisito da controllare da parte dell'amministrazione titolare delle procedure di accREDITAMENTO	Indica l'insieme delle modalità di verifica diretta sulle diverse tipologie di evidenza che attestano il possesso del requisito da controllare da parte dell'amministrazione titolare delle procedure di accREDITAMENTO	Indica l'insieme delle modalità di verifica <i>in itinere</i> del mantenimento del requisito da controllare da parte dell'amministrazione titolare delle procedure di accREDITAMENTO

* L'Amministrazione titolare delle procedure di accREDITAMENTO, in base al principio della sinergia dei controlli, si avvale anche delle risultanze dei controlli effettuati dalle Amministrazioni competenti per il monitoraggio in itinere.

Sul piano dell'impostazione complessiva, la struttura logica del nuovo dispositivo è inquadrata da due angoli prospettici *distinti e complementari*:

- principi guida*;
- linee d'indirizzo/requisiti*.

Essi costituiscono quegli orientamenti generali volti a far convergere i singoli dispositivi regionali verso una strategia nazionale di innalzamento della qualità, fornendo un sistema di riferimento omogeneo nella costruzione di declinazioni operative rispondenti alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali.

I *principi guida* (v. par. 1.1), delineando l'accREDITAMENTO come una delle leve strategiche per la qualificazione del sistema di *lifelong learning*, costituiscono i pilastri (le *metaregole*) della nuova strategia di gestione del dispositivo di accREDITAMENTO da parte delle amministrazioni locali ed interessano trasversalmente tutti i criteri. Tali principi guida sono stati individuati nella consapevolezza che qualificare i sistemi non si traduce soltanto nella definizione di indicazioni prescrittive, ma soprattutto nella promozione e diffusione di visioni, pratiche e comportamenti (e quindi di una *cultura*) centrati sul miglioramento continuo della qualità complessiva dei processi, dei prodotti e delle risorse umane nella composizione e nell'erogazione dei servizi.





I cinque criteri previsti dal DM 166/2001 sono stati re-ingegnerizzati attraverso la definizione di *linee d'indirizzo/requisiti* (v. par. 1.2). Essi forniscono specifiche indicazioni alle amministrazioni regionali/provinciali per la definizione del proprio sistema di accreditamento, a cui gli attori dell'offerta formativa dovranno rispondere nelle fasi di *entrata* e di *permanenza* nello stesso.

Nell'ottica di garantire il consenso e la condivisione da parte di tutte le Regioni e Province autonome, l'approccio metodologico utilizzato per la formalizzazione delle linee guida/requisiti ha determinato un diverso livello di specificazione degli stessi.

Sul piano concettuale, le *linee d'indirizzo* esplicitano, con maggior grado di autonomia interpretativa da parte delle Regioni e Province Autonome, indicazioni operative cogenti di *natura generale*, mentre i *requisiti* indicano puntualmente gli *standard* minimi di riferimento. Laddove non sono presenti i requisiti infine, le *indicazioni operative* precisano elementi informativi necessari alla costruzione degli *standard* minimi. *Linee di indirizzo e requisiti* unitamente compongono il quadro nazionale di riferimento che Regioni e P.A. assumeranno per la *definizione/allineamento* di standard *trasparenti sul piano nazionale* e, nel contempo, *rispondenti alle distintive caratteristiche/esigenze espresse dai propri contesti territoriali*.

Il grafico di seguito presentato illustra la nuova struttura logica.

Grafico 1. – La struttura del nuovo modello di accreditamento.



1.1 - Principi guida

I presenti *principi guida* costituiscono le caratteristiche chiave della strategia del nuovo sistema di accreditamento. Si tratta di un insieme di *fattori integrati* che assolvono la loro funzione solo se agiti in modo interrelato, essi, infatti, dispiegano la loro potenzialità a vantaggio di una crescita qualitativa del sistema formativo in quanto *parti dell'insieme* costituito dall'intero dispositivo di accreditamento.

I principi guida assumono valenza operativa attraverso la loro declinazione in *linee d'indirizzo/requisiti*

Le declinazioni operative dei principi-guida sono rilevabili e assumono valenza operativa nella dimensione delle.

□ Principio guida n. 1: il *lifelong learning*.


Nella prospettiva di garantire una corretta rispondenza dei dispositivi di accreditamento locali ai nuovi obiettivi comunitari - enunciati nelle linee guida della programmazione (2007-2013) e volti a realizzare un compiuto sistema di formazione permanente ed incisive politiche attive del lavoro – appare necessario rivisitare l'originaria articolazione in tre distinte macrotipologie formative (*obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua*) originariamente prevista dal DM 166/2001 e dal successivo Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2002¹. Tale impostazione è stata pensata anche con l'intento di rendere i sistemi di accreditamento quanto più possibile rispondenti all'attuale articolazione dei sistemi formativi che non solo si avvalgono della partecipazione di nuovi soggetti in una logica di *lifewide learning* (es. imprese, fondi interprofessionali) ma anche di percorsi nuovi o rinnovati, utili al soddisfacimento di specifiche esigenze del mercato del lavoro (es. apprendistato ai sensi del D.Lgs. 276/03, formazione per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro).

Promuovere quindi un sistema più ampio e flessibile che sia rispondente alle diverse specificità degli interventi formativi e ispirato al principio del *lifelong learning*, diviene indispensabile al fine di garantire il *diritto individuale di accesso permanente alle competenze nello spazio globale in termini di accesso a servizi formativi integrati e caratterizzati da un continuum della loro qualità di performance*. In tal senso la proposta ribadisce la necessità di ripensare l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa a partire dalla centralità del cittadino/utente di formazione e delle numerose variabili che ad esso attengono (*età, condizione professionale, genere, tipologia di svantaggio, ecc.*).

Secondo tale visione la reale domanda sociale presenta dei tratti più articolati e complessi rispetto ai *target* tradizionalmente identificati nell'ambito delle filiere di cui si compone l'offerta formativa. In questa prospettiva, la definizione delle specificità formative non risulta, quindi, sequenziale e standardizzata secondo percorsi predefiniti, ma parallela e corrispondente alle diverse fasi di vita della persona, connesse anche allo stato delle sue conoscenze e competenze acquisite nelle diverse forme di apprendimento formali, informali e non formali.

A partire da tali considerazioni è maturata la decisione di rivisitare l'originaria impostazione del sistema di accreditamento organizzato in tre macrotipologie così come da DM 166/01. Tale scelta si è operativamente tradotta nell'individuazione di un principio generale di riferimento, qual è oggi il *lifelong learning*, che sintetizza la molteplicità e la complessità della domanda di formazione cui le istituzioni sono tenute a rispondere. Ciò non significa che si è voluto eliminare la differenziazione

¹ Per brevità, ogni qual volta si citerà nel testo il DM 166/01, sarà da ritenersi implicitamente richiamato anche l'Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2002.



in diverse macrotipologie di accreditamento². Al contrario si è scelto di rivisitare il sistema in un'ottica di flessibilità e adattabilità tale da lasciare la possibilità alle Regioni e Province Autonome di condividere progressivamente anche con le Parti Sociali, attraverso l'individuazione di ulteriori momenti di confronto e riflessione, una base comune implementabile di tipologie formative specifiche, che diano garanzia dell'effettiva rispondenza dei requisiti necessari all'erogazione della formazione in un determinato ambito a quelle che sono le esigenze specifiche dell'utenza in quello stesso ambito.

□ **Principio guida n. 2: il mantenimento dei requisiti e l'efficacia dei controlli.**

Il principio guida in oggetto risponde alla necessità di accrescere in modo virtuoso il rapporto tra accreditamento ed innalzamento della qualità dell'offerta formativa. Il controllo periodico dei requisiti richiesti al soggetto attuatore da parte dell'amministrazione regionale/provinciale assume una rinnovata centralità a fronte della necessità di garantire un'offerta formativa orientata al miglioramento continuo: da una modalità di controllo episodica e concentrata in specifici momenti si ritiene opportuno orientarsi progressivamente verso una modalità continuativa, esercitabile *durante tutto il ciclo di vita* dei servizi formativi e orientativi realizzati da parte del soggetto accreditato.

La centralità di questo principio trova la sua declinazione operativa all'interno delle diverse *linee d'indirizzo-requisiti* e in relazione alle cinque dimensioni previste. A tal fine sono state elaborate specifiche indicazioni per la verifica del mantenimento dei diversi requisiti richiesti al soggetto attuatore, precedentemente attestata nella fase di ingresso nel sistema.

L'investimento nel mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti attuatori e nella verifica periodica degli stessi da parte delle amministrazioni regionali richiede un nuovo approccio culturale all'accREDITAMENTO volto al presidio della qualità del sistema formativo come processo continuo di tipo dinamico, attraverso l'osservazione *in itinere* del soggetto attuatore nell'arco della sua permanenza all'interno del sistema. Tale approccio comporta un progressivo superamento del controllo relativo ad adempimenti formali e rilancia il ruolo della pubblica amministrazione quale garante dei livelli delle prestazioni da assicurare ai cittadini che fruiscono dei servizi formativi erogati da soggetti accreditati.

Il principio sottolinea come l'accREDITAMENTO sia un processo di crescita qualitativa articolato, che non esaurisce la sua funzione in termini di pre-condizione per l'erogazione di formazione finanziata con risorse pubbliche e/o riconosciuta dall'amministrazione regionale/provinciale. Esso costituisce uno strumento che accompagna l'agire dell'offerta formativa in tutte le sue diverse fasi, in tutte le sue diverse componenti (risorse umane, organizzative, gestionali, ecc.) e che informa la pubblica amministrazione locale sulla capacità dei soggetti di lavorare in un'ottica di qualità.

Il consolidamento di tale principio rimanda alla necessità di rafforzare l'efficacia della verifica e del controllo riducendo al tempo stesso l'onere derivante dal controllo degli adempimenti formali, che oggi tendenzialmente caratterizzano la fase di ingresso nel sistema.

In sintesi, il principio guida in oggetto, valorizzando la fase di mantenimento dei requisiti e quella dell'efficacia dei controlli, mette in luce la necessità di costruire *standard* minimi:

- *sostenibili* e, dunque, accertabili da parte della pubblica amministrazione,
- *significativi* da un punto di vista dei contenuti informativi,
- *efficienti*, ovvero pensati per ottimizzare tutti i momenti e le variegate modalità di verifica con cui le diverse articolazioni dell'amministrazione regionale/provinciale possono concretamente misurare i livelli di efficacia attuativa degli interventi.

² Al riguardo si sottolinea che l'offerta formativa rivolta alla popolazione in età compresa tra i 14 e i 18 anni viene regolamentata dal Decreto del MPI di concerto con l'MLPS del 29/11/2007 che si riporta in allegato (All. 5).



□ **Principio guida n. 3: semplificazione ed accertabilità dei requisiti.**

Pur considerando la piena autonomia da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma nel regolare le procedure di accreditamento secondo le specifiche caratteristiche del proprio dispositivo, è indispensabile che tali procedure siano coerenti con l'operatività dell'azione amministrativa. In modo specifico:

- *massima semplificazione delle procedure e reale accertabilità dei requisiti richiesti*³;
- *presenza di procedure di accreditamento fortemente incentrate su sistemi informativi/informatici, che diano garanzia di trasparenza, certezza ed affidabilità delle informazioni rese, semplificazione e corretta gestione delle informazioni relative ai soggetti attuatori*⁴.
- *sviluppo di un'attività di controllo da parte dell'amministrazione regionale/provinciale che, laddove possibile, vada anche oltre il minimo previsto dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni sostitutive, soprattutto in un'ottica di ricorsività dei controlli (mantenimento)*⁵.

□ **Principio guida n. 4: integrazione e sinergia nei controlli.**

Il presente principio risponde all'esigenza generalmente condivisa di sviluppare i dispositivi locali in sinergia con gli altri strumenti di governo e di controllo degli interventi formativi, *in primis* quelli previsti per la gestione del FSE.


Come precedentemente sottolineato (v. *Principio 2*), l'accreditamento non è un processo limitato nel tempo, e non esaurisce la sua funzione nella fase di verifica in ingresso delle capacità e dell'affidabilità del soggetto attuatore di erogare servizi formativi di interesse pubblico. Esso riguarda tutte le fasi dell'agire del soggetto attuatore, ed intercetta quindi l'attività di più uffici dell'amministrazione regionale/provinciale concorrenti alla gestione ed al controllo di tale servizio.

È indispensabile, pertanto, rafforzare e sviluppare la comunicazione e l'integrazione tra i diversi settori delle amministrazioni coinvolte, attraverso una stretta connessione delle attività di controllo e verifica dei requisiti di accreditamento con le altre azioni di controllo, che l'amministrazione effettua sugli interventi affidati in gestione a soggetti terzi. La migliore *controprova* dell'affidabilità complessiva della struttura formativa, infatti, risiede principalmente nel suo *agire adeguatamente*, raggiungendo gli obiettivi che le vengono assegnati, nel momento in cui (attraverso un finanziamento o un riconoscimento dell'attività) viene individuata e selezionata per realizzare interventi di interesse pubblico.

³ In tal senso si può prevedere anche il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà da parte del soggetto attuatore al fine di dimostrare il possesso di alcuni requisiti, a condizione che la natura del requisito lo consenta, ovvero non sia tale da richiedere una verifica diretta.

⁴ Tale principio, nella sua declinazione operativa, può essere posto anche in relazione alla costruzione di data-base sulle caratteristiche dell'offerta formativa – orientativa territoriale.

⁵ In tal senso, va sottolineato come le Regioni e Province Autonome, in quanto pubbliche amministrazioni, sono responsabili delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti attuatori, e sono quindi tenute ad effettuare *controlli sulla veridicità delle stesse su un campione di almeno il 5%*, a prescindere dalle procedure di *audit* legate all'accreditamento. Pertanto, ogni qualvolta viene indicata, quale attestazione del possesso di un requisito, la produzione di una dichiarazione sostitutiva (di certificazione/di atto di notorietà), l'amministrazione regionale/provinciale assume l'onere, oltre che della verifica documentale rispetto alla corretta redazione della dichiarazione, anche della verifica di veridicità della stessa, mediante *accertamento diretto* della condizione dichiarata (in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) o l'acquisizione diretta dei certificati (in caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione) su un campione di almeno il 5%.



1.2 - Linee di indirizzo/requisiti

Criterion A “Risorse infrastrutturali e logistiche”

La qualità delle strutture fisiche costituisce un importante fattore di garanzia delle condizioni strutturali e logistiche nei confronti sia degli utenti dei servizi di formazione, sia di coloro che operano nell'ambito delle strutture formative.

Il criterio in oggetto è un fattore che assicura la qualità secondo variabili di natura strutturale e riguarda specifiche condizioni di strutture ed oggetti di varia natura (*immobili, attrezzature ed arredi mobili*). L'obiettivo è quello di garantire che gli ambienti nei quali il soggetto attuatore organizza ed eroga attività formative/orientative siano qualitativamente adatti alle esigenze di sicurezza e *comfort*.


Dal momento che i riferimenti per la garanzia della qualità minima in termini di *accessibilità, agibilità, sicurezza* sono già definiti dalla normativa europea e nazionale in materia di sicurezza dei locali e dei luoghi di lavoro, il miglioramento complessivo dei servizi formativi non può prescindere da un richiamo forte al rafforzamento e alla ricorrenza del *controllo* del rispetto di tali riferimenti standard, quale strumento di garanzia degli utenti dei servizi e degli operatori.

La struttura del Criterion A si articola in tre *linee di indirizzo* relative a: *disponibilità di locali, arredi e attrezzature, fruibilità dei locali e loro destinazione d'uso* e in tre *requisiti*, che riprendono la normativa nazionale su: *sicurezza delle strutture, abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, rintracciabilità e visibilità dei locali*.

Ove un ente già accreditato presso una Regione o Provincia Autonoma decida di partecipare alle procedure di evidenza pubblica in un altro territorio, l'ente stesso dovrà esibire le evidenze necessarie a dimostrare l'idoneità della sede prescelta per lo svolgimento delle attività formative all'interno del nuovo territorio qual'ora aggiudicatario delle risorse messe a bando.

Linee d'indirizzo - Criterion A

- Linea d'indirizzo n. 1** Si riferisce alla *disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature*, che le amministrazioni responsabili definiranno opportunamente nel numero e nella tipologia, e riguarda i seguenti aspetti:
- esclusività del soggetto attuatore nell'utilizzo dei locali;
 - esclusività delle attività svolte;
 - territorialità;
 - temporalità del possesso;
 - individuazione del *set* minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali, (*la strumentazione didattica e tecnologica presente nelle aule didattiche, informatiche e nei laboratori, se previsti*);
 - tipologie dei contratti che ne testimoniano la disponibilità d'uso.
- Linea d'indirizzo n. 2** Riguarda il livello di fruibilità dei locali: i luoghi destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all'erogazione ed alle attività di rapporto diretto con l'utenza in genere, *devono essere distinti* da quelli in cui si svolgono le attività di governo della struttura. Se le funzioni di servizio/supporto all'erogazione sono svolte in luoghi diversi, occorre garantire comunque all'utente la *fruizione unitaria dei servizi*. In tal senso, la verifica del rispetto dei requisiti minimi e di quelli eventualmente definiti da ciascuna Regione/Provincia Autonoma può riguardare anche un *insieme di luoghi* dove i servizi possono essere complessivamente organizzati ed erogati. In tal



modo, si garantisce al soggetto attuatore la possibilità di optare per soluzioni di tipo strutturale variabili, al fine di fronteggiare esigenze e favorire opzioni diversificate: da quella di un soggetto attuatore di dimensioni rilevanti e con forti livelli di strutturazione interna, con connotazioni fortemente specialistiche, a quella di un soggetto attuatore di dimensioni contenute o che comunque adotta soluzioni organizzative meno strutturate.

Linea d'indirizzo n. 3 Riguarda la destinazione d'uso dei locali, che deve essere coerente con le funzioni didattica, amministrativa e segretariale svolte dal soggetto attuatore.

Requisiti - Criterio A

- Requisito n. 1** Richiama il rispetto delle normative in materia di sicurezza (*D.Lgs. 626/94* e succ. modifiche), prevenzione incendi ed antinfortunistica.
La Regione/Provincia Autonoma, in base alle caratteristiche strutturali dell'offerta formativa, stabilisce le tipologie di evidenza, attraverso cui verificare l'assolvimento del requisito in fase documentale: *richiesta di dichiarazione sostitutiva di certificazione o copia della documentazione*.
Il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza e agibilità dei locali (cfr. Allegato 3) comprende anche le sedi cursuali occasionali, eventualmente individuate dopo l'accreditamento.
- Requisito n. 2** È relativo al superamento ed all'eliminazione delle barriere architettoniche e si articola in due aree di pertinenza logistica:
1. visitabilità dei locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione;
2. accessibilità dei locali destinati all'erogazione dei servizi.
Per *visitabilità* si intende la possibilità di accedere agli *spazi di relazione* e ad un *servizio igienico* per ogni unità immobiliare. Per *accessibilità* si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità immobiliari ed ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.
- Requisito n. 3** Riguarda la *rintracciabilità* e la *visibilità* dei locali da parte dell'utenza e prevede come tipologia di evidenza - da verificare tramite accertamento diretto - la presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico e di strumentazione adeguata per un'efficace comunicazione con l'utenza.




Criterion B “Affidabilità economica e finanziaria”

La struttura del Criterio B si articola in un insieme di requisiti, in grado di garantire un livello base di affidabilità economica e finanziaria dei soggetti attuatori, condiviso da tutte le amministrazioni regionali/provinciali.

Tutti i requisiti sono relativi al *soggetto attuatore*, in quanto entità dotata di autonomia giuridica e capace di essere titolare di rapporti economici, tranne uno – il settimo – che è riferito all'affidabilità ed alla moralità delle *persone* che rappresentano il soggetto attuatore.

Requisiti - Criterio B

- Requisito n. 1** Prevede la *predisposizione del bilancio di esercizio*, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore.
Il bilancio deve essere redatto in forma riclassificata in base alla normativa europea, recepita dall'ordinamento italiano (Art. 2423 del Codice Civile), solo quando richiesto dalle norme civilistiche. Ciascuna Regione/Provincia Autonoma può prevedere *format specifici*, sulla base dei quali gli organismi non sottoposti al vincolo previsto dal Codice civile possano rielaborare le voci dei propri bilanci in coerenza con lo spirito della IV Direttiva CEE (Dir. CEE 660/78), la quale stabilisce che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'organismo.
Nell'ambito della contestualizzazione del requisito, ciascuna Regione/ Provincia Autonoma può stabilire *specifici descrittori della gestione economico-finanziaria* e sottoporre a verifica i dati di bilancio relativi ai descrittori individuati; in tal modo le pubbliche amministrazioni non si assumono la responsabilità di controllo sul merito dell'intero bilancio e di rilevazione di eventuali irregolarità.
- Requisito n. 2** Prevede l'*assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni* nei confronti del soggetto attuatore, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La verifica a campione sulla veridicità può essere effettuata tramite l'acquisizione del *Certificato del Tribunale - Sezione fallimentare*.
- Requisito n. 3** Prevede il rispetto degli obblighi relativi al *pagamento delle imposte e delle tasse*, secondo la legislazione nazionale, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La verifica a campione sulla veridicità può essere effettuata tramite l'acquisizione del *Certificato di Assenza di pendenze tributarie* rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e della *Liberatoria amministrativa* rilasciata dall'Ufficio della Riscossione delle Imposte.
- Requisito n. 4** Prevede il rispetto degli obblighi relativi al *pagamento dei contributi previdenziali* secondo la legislazione nazionale, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La verifica a campione sulla veridicità può essere effettuata tramite l'acquisizione dei *Certificati di regolarità contributiva* rilasciati dall'INPS e dall'INAIL.
- Requisito n. 5** Prevede il rispetto delle norme che disciplinano il *diritto al lavoro dei disabili* da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La verifica a campione sulla veridicità può essere effettuata tramite l'acquisizione della *Certificazione rilasciata dagli Uffici Disabili* aventi sede presso i Centri per l'impiego delle Province.



Requisito n. 6 Prevede la presenza di un *sistema contabile articolato per singola attività progettuale*, con classificazione delle fattispecie di costo ammissibili al cofinanziamento del FSE, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, andando ad individuare le seguenti macrovoci di costo:


- Preparazione
- Realizzazione
- Diffusione risultati
- Direzione e valutazione
- Costi di finanziamento

Al riguardo si fa presente che le macrovoci di costo individuate potranno essere soggette ad eventuali aggiornamenti/revisioni nell'ambito dei tavoli di confronto nazionale sull'ammissibilità della spesa del FSE.

Il requisito intende rispondere all'esigenza delle Regioni/ Provincia Autonoma di avere, da parte dei soggetti che gestiscono finanziamenti pubblici, una *tracciabilità dei centri di costo e delle spese* relative alle attività svolte, anche ai fini di una rendicontazione più efficace e trasparente.

Requisito n. 7 È stato formulato in analogia con quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che definisce i requisiti generali che attengono all'*affidabilità morale dei legali rappresentanti delle imprese* che intendono partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE.

Il requisito è da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ai fini dell'accertamento della veridicità del requisito, le amministrazioni pubbliche possono richiedere al competente ufficio del *Casellario giudiziale* i certificati attestanti il possesso del requisito da parte della persona che ha la legale rappresentanza dell'organismo e l'assenza delle cause di esclusione, indicate nell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.



Criterion C "Capacità gestionali e risorse professionali"

Il criterio C individua l'insieme di linee di indirizzo/requisiti che permettono di rilevare la capacità complessiva del soggetto attuatore di governare i diversi processi di lavoro necessari per la produzione del servizio formativo, e, dunque, la sua capacità gestionale.

Poiché in tali processi, la risorsa strategica è rappresentata dalle *persone* che li realizzano, una delle principali condizioni che concorrono al governo dei processi stessi è costituita dalla qualità delle *credenziali professionali*, possedute dagli operatori, che presidiano tali processi.

Il criterio si basa sulla seguente articolazione dei processi:

- *direzione*
- *gestione economico-amministrativa*
- *analisi dei fabbisogni*
- *progettazione*
- *erogazione dei servizi*


Tale articolazione costituisce una semplificazione rispetto all'impianto adottato nell'*Accordo Stato-Regioni del 2002*. La riduzione del numero di processi trova una sua giustificazione nella ri-lettura delle attività che essi esprimono. In particolare si è considerato che:

- o le attività, attraverso cui si declinava il processo di "*relazioni con l'esterno*" nell'Accordo citato, assumono una *valenza trasversale* rispetto alle specifiche funzioni dedicate alla *direzione*, all'*analisi dei fabbisogni* e all'*erogazione dei servizi*;
- o le attività attraverso cui si declinavano i processi di "*coordinamento*", "*monitoraggio e valutazione*" costituiscono parte integrante del processo di *erogazione dei servizi*.

Si evidenzia, inoltre, che un adeguato presidio di ciascun processo comporta la gestione *sistematica* della qualità, ovvero il controllo costante della qualità di tutti i fattori che concorrono alla realizzazione dello stesso. Essa costituisce dunque un'attività che deve interessare tutte le fasi di produzione del servizio formativo.

Nella tabella seguente si rappresenta una possibile, e non esaustiva, articolazione dei processi in aree di attività.

PROCESSO	AREE DI ATTIVITA' (esempi)
DIREZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio; - Pianificazione e Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie, organizzative e informative; - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio; - Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; - Valutazione e sviluppo delle risorse umane; - Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l'impiego e gli attori locali; - Promozione e pubblicizzazione dei servizi della struttura; - Gestione della qualità inerente tutti i processi; -
GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi; - Controllo economico; - Rendicontazione delle spese; - Gestione amministrativa del personale; - Gestione della qualità inerente il processo; - ...
ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	<ul style="list-style-type: none"> - Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o aziendale; - Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo; - Definizione della strategia formativa; - Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; - Gestione della qualità inerente il processo; - ...



PROGETTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione di massima di un'azione corsuale; - Progettazione di dettaglio di un'azione corsuale; - Progettazione di un intervento individualizzato; - Gestione della qualità inerente il processo; - ...
EROGAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione; - Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; - Monitoraggio delle azioni e dei programmi; - Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento; - Gestione della qualità inerente il processo; - ...

La struttura del Criterio C si articola in due linee d'indirizzo (a, b) ed un insieme di requisiti (c):

- a. assetto organizzativo trasparente;
- b. presidio *procedurale* dei processi;
- c. presidio *funzionale* dei processi attraverso l'individuazione di responsabili in possesso delle credenziali, così come definite nei requisiti specificati nelle tabelle allegate.

Linee d'indirizzo - Criterio C


Linea d'indirizzo n. 1 Riguarda l'assetto organizzativo trasparente del soggetto attuatore, che può essere dimostrato secondo diverse modalità, tra cui, ad esempio, l'organigramma nominativo e/o mansionario o altro documento formale che definisca il modello organizzativo, con indicazione di funzioni, responsabilità e ruoli.

Nell'ottica di facilitare la comunicazione tra pubblica amministrazione e soggetto attuatore il documento deve inoltre riportare l'indicazione del *referente interno* individuato per l'accreditamento.

La documentazione deve essere aggiornata a fronte di eventuali variazioni dell'assetto organizzativo al fine di assicurarne la trasparenza.

Linea d'indirizzo n. 2 Riguarda il *presidio procedurale* dei processi da parte del soggetto attuatore; tale presidio può essere tenuto sotto controllo attraverso *procedure* documentate, in grado di descrivere le modalità di gestione dei processi, declinate in riferimento a: *finalità/obiettivi, attività, funzioni e ruoli coinvolti, eventuali output documentali*. In merito agli output documentali riferiti ai singoli processi, si segnalano di seguito alcuni possibili esempi:

- o *direzione*: piano strategico, report di gestione, carta della qualità, verbali di riunioni, piano di sviluppo delle risorse umane, ecc.;
- o *gestione economico-amministrativa*: bilanci previsionali e consuntivi, report economico-finanziari, rendiconti di spesa ecc.;
- o *analisi e definizione dei fabbisogni*: report qualitativi/quantitativi di rilevazione dei fabbisogni occupazionali territoriali/aziendali, diagnosi dei bisogni formativi, indagini, ricerche ecc.;
- o *progettazione*: progetto di massima, progetto esecutivo, catalogo dell'offerta formativa, piano delle attività formative ecc.;
- o *erogazione*: protocollo di intesa per l'attivazione di relazioni con soggetti istituzionali, economici e sociali del territorio, programma operativo, calendario delle attività, verbali di inizio e fine percorso, strumenti ed esiti del monitoraggio e della valutazione (p.e. degli apprendimenti, della soddisfazione), ecc.



Requisiti - Criterio C

I requisiti da *C.a.1* a *C.e.3* (v. allegato 4) riguardano il *presidio funzionale* dei processi, che si verifica attraverso l'esame delle credenziali professionali delle risorse umane investite della funzione di presidio. Secondo tale impostazione viene mantenuta una chiara distinzione tra la funzione di presidio del processo e il ruolo agito dal singolo operatore nel/nei processo/i di lavoro all'interno del soggetto attuatore: ad una funzione di presidio possono corrispondere diversi ruoli assunti dagli operatori nel processo di lavoro. Tale impostazione riflette la distinzione delle *credenziali* dalle *competenze* degli operatori, e la verifica del possesso delle credenziali dalla valutazione e certificazione delle competenze. Pertanto, in attesa di una compiuta definizione del sistema nazionale di standard (*professionali, formativi e relativi a riconoscimento e certificazione*), il sistema di accreditamento delle strutture formative si concentra sulla garanzia di credenziali professionali adeguate alle funzioni di presidio dei processi.

Sono state individuate cinque funzioni di presidio di processo (*direzione; gestione economico-amministrativa; analisi e definizione dei fabbisogni; progettazione; erogazione*) e per ciascuna di tali funzioni sono stati definiti tre diverse tipologie di requisiti:


1. nel *primo caso* si prevede una *soglia minima di esperienza lavorativa in relazione al livello di istruzione*: il numero di anni di esperienza richiesti è minore se l'operatore è in possesso di diploma di laurea o se ha svolto attività nella funzione specifica per la quale presenta le proprie credenziali. Tale tipologia di requisito può essere assolta anche attraverso l'attestazione di competenze certificate nei contesti regionali che abbiano sviluppato un sistema di certificazione di competenze;
2. nel *secondo caso* si prevede l'*aggiornamento delle competenze professionali*, attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta, per le quali Regioni/Province Autonome stabiliscono lo *standard* di orario;
3. nel *terzo caso* si prevede lo svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla Legge, con almeno 80 giornate lavorative l'anno. Rispetto a tale caso va precisato quanto segue:
 - o per garantire il presidio dei processi in maniera continuata appare opportuno che ogni operatore possa svolgere *solo 3 funzioni di responsabile* (limitate a 2 per chi svolge la funzione di presidio di direzione) all'interno di un unico soggetto attuatore o in più soggetti attuatori diversi;

L'impostazione basata sulle credenziali richiama il tema della *messa in trasparenza* delle esperienze formative e professionali acquisite dagli operatori, quale prova indiretta della capacità di ciascuno di svolgere adeguatamente la funzione di cui è titolare all'interno della struttura.

L'adozione da parte di tutte le Regioni/PA di uno *standard documentale minimo*, basato sulla condivisione di elementi omogenei di rappresentazione del patrimonio cognitivo/esperienziale (*descrittori*), costituisce un valido supporto per la messa in trasparenza delle esperienze formative e professionali delle risorse umane-chiave delle strutture formative.

L'insieme dei descrittori in cui si articola lo standard documentale minimo, qui definito *Dossier delle credenziali* (Allegato 4) intende favorire il processo di ricostruzione del quadro delle attività/esperienze giudicate rilevanti ai fini dell'apprendimento formale, non formale e informale e di referenziazione delle singole evidenze.

Il *Dossier delle credenziali* deve essere firmato dal titolare della funzione e dal legale rappresentante del soggetto attuatore che richiede l'accREDITAMENTO (la responsabilità della completezza e delle veridicità di quanto dichiarato e contenuto all'interno del Dossier è esclusivamente del titolare).



Criterion D "Efficacia ed efficienza"

È opportuno evidenziare come l'efficienza e l'efficacia siano *fattori trasversali* promossi e tenuti sotto controllo anche negli altri criteri del sistema di accreditamento, poiché sia la capacità di cooperare con gli altri attori e di leggere i fabbisogni del contesto, sia la capacità di presidiare adeguatamente i processi di lavoro, ivi compresi quelli connessi alla gestione economico-finanziaria, costituiscono elementi decisivi per la *performance* complessiva del soggetto attuatore.

Si sottolinea, inoltre, che i livelli di efficacia raggiunti riguardano attività pregresse che concorrono a stimare le capacità potenziali del soggetto sottoposto alla verifica per il rilascio dell'accREDITAMENTO; d'altra parte la loro permanenza nel tempo, da valutare nella fase di mantenimento dell'accREDITAMENTO, è prova della capacità effettiva del soggetto di mantenere costantemente buona la propria *performance*.

Data la natura del criterio in oggetto, i riferimenti condivisi sul piano nazionale riguardano alcune linee d'indirizzo, sulla cui base ogni dispositivo regionale di accREDITAMENTO potrà definire *standard* coerenti con le distintività espresse dai propri contesti territoriali e in sintonia con la *performance* complessiva del sistema di offerta regionale.

In tal senso, i requisiti e le relative modalità di valutazione saranno individuati dalle singole amministrazioni, a partire dalla condivisione di tre linee d'indirizzo e di alcune *indicazioni operative*:

Linee d'indirizzo - Criterio D

- Linea d'indirizzo n. 1** Riguarda le dimensioni specificatamente collegate alla valutazione sia degli *aspetti finanziari*, sia di quelli legati alla *capacità progettuale*, considerando l'efficienza progettuale come capacità del soggetto attuatore di progettare gli interventi in maniera adeguata agli obiettivi dati dal punto di vista dei servizi formativi previsti e del loro piano finanziario. Nell'individuazione degli specifici *standard* locali, quindi, si prenderanno in considerazione diversi fattori, quali, ad esempio, le *risorse finanziarie preventivate*, le *risorse rendicontate*, il *numero di allievi previsti* e il *numero di allievi effettivi*. Le tipologie di evidenza fanno riferimento ai dati estrapolabili dal sistema informativo regionale; a titolo esemplificativo nella tabella in allegato viene menzionato il *database del Fondo Sociale Europeo*.
- Linea d'indirizzo n. 2** Si intende per *abbandono* l'interruzione del percorso formativo senza prospettiva ulteriore per la persona. In tal senso, il *livello di abbandono* è rivelatore di maggiore o minore efficacia nella misura in cui l'abbandono determina, per la persona che lascia il percorso formativo, il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento condivisi con il soggetto attuatore. Secondo l'accezione proposta, gli individui che lasciano il corso (perché rientrati in un altro percorso formativo - di istruzione o fp - o hanno trovato un'occupazione) non sono da computare tra i *soggetti in abbandono*. I livelli soglia vanno individuati in relazione al contesto territoriale di riferimento, alla *performance* media dell'offerta formativa, nonché alle modalità di *governance* del fenomeno, al fine di ponderare adeguatamente la responsabilità del soggetto attuatore rispetto al livello registrato.
- Linea d'indirizzo n. 3** Fa propria l'esigenza di un adeguamento della nozione di *successo formativo* in relazione ai nuovi contesti del *lifelong learning*. Secondo tale ottica, per l'individuo è centrale acquisire *competenze* funzionali ai propri percorsi formativi e professionali. In altri termini, registra il successo formativo il soggetto attuatore che agisce in modo che gli utenti dei propri servizi formativi acquisiscano *vantaggi spendibili*. Tali vantaggi si traducono nel sistema dell'*education* in termini di *apprendimenti riconosciuti e certificati* attraverso il conseguimento di *attestazione*. Sempre in riferimento ai vantaggi spendibili dal punto di vista dell'utente, si può fare riferimento



a un concetto complesso quale quello di *occupabilità*. Essa attraversa la varietà dei possibili obiettivi di apprendimento, che si diversificano in funzione delle tipologie di utenza, della specificità dei contesti, del progetto di apprendimento individuale, e, in tal senso, essa rientra nel concetto di successo formativo sopra richiamato nella misura in cui *sintetizza* la relazione logica tra *azione formativa e occupazione*.

Nella prospettiva del *lifelong learning* l'obiettivo complessivo dell'apprendimento si deve tradurre nell'acquisizione di competenze funzionali ad implementare le condizioni di occupabilità dell'individuo, che non si traduce necessariamente in occupazione.

È evidente che il concetto di occupabilità si declina in modo diverso a seconda del momento del ciclo di vita della persona e a seconda della tipologia di filiera formativa. Secondo tale logica l'occupazione costituisce espressione dell'efficacia dell'azione formativa solo per gli interventi specificatamente finalizzati all'*inserimento-reinserimento nel lavoro*.

Una terza dimensione del successo formativo, infine, può essere rilevata attraverso il grado di soddisfazione degli utenti, particolarmente per le tipologie di interventi non direttamente finalizzati all'inserimento nel mondo lavorativo o al conseguimento di attestazioni spendibili nel sistema dell'*education*.

Indicazioni operative:

- per ciascun requisito che Regioni e Province Autonome definiranno, *saranno individuati i valori soglia*, nell'ottica di garantire la comparabilità dei dati, sia all'interno dell'offerta formativa regionale sia tra sistemi di offerta formativa di diverse Regioni;
- il valore soglia deve essere individuato in *un valore uguale o superiore, cioè migliorativo, di quello registrato nel complesso dal sistema formativo regionale nell'arco temporale del periodo di programmazione FSE antecedente*⁶. Ciò comporta che i valori soglia, oltre ad essere periodicamente aggiornati in relazione alle *performance* registrate dal sistema regionale, possono essere differenziati per filiere in modo da tenere conto delle specifiche caratteristiche delle stesse, nonché tradursi in eventuali *benchmark* di riferimento per stimolare la crescita della qualità delle performance dei singoli soggetti attuatori;
- il raggiungimento/non raggiungimento del valore soglia deve essere misurato, sulla base di *dati validati dall'amministrazione*. Ciò comporta un investimento da parte dell'amministrazione regionale/provinciale nei sistemi informativi e nell'attivazione di procedure di raccordo tra i settori/uffici regionali/provinciali che a vario titolo si occupano della gestione delle attività formative assegnate ai soggetti attuatori;
- le caratteristiche dei servizi formativi e l'investimento nel controllo della qualità delle *performance* del soggetto attuatore sollecitano un'*istanza di continuità del controllo*, attraverso rilevazioni dei livelli di efficacia ed efficienza effettuate ad intervalli di tempo congrui con l'articolazione dei servizi formativi, nell'ottica di garantire la tempestiva individuazione di tendenze a performance inefficaci;
- per i soggetti di nuova costituzione, la verifica in ingresso è necessariamente sospesa; è d'altra parte fondamentale che ciascuna Regione/ Provincia Autonoma stabilisca la tempistica delle verifiche e l'organizzazione delle rilevazioni.

⁶ Il valore soglia viene quindi aggiornato da ogni Regione in corrispondenza della chiusura di ogni periodo di programmazione FSE



Criterion E “Relazioni con il territorio”

Il criterio E ha la funzione di monitorare l'effettivo livello di integrazione del soggetto attuatore all'interno del sistema territoriale di offerta formativa.

Dall'analisi delle esperienze regionali nella prima fase di attuazione dei sistemi di accreditamento si rileva che tale funzione è stata declinata in modo omogeneo tra le Regioni/ Province Autonome in termini di richiesta di documentazione attestante l'esistenza di rapporti/relazioni operative con il contesto locale ed i relativi attori, in fase di valutazione in ingresso. Per potenziare l'investimento su questo criterio, appare opportuno focalizzare l'attenzione sulla *fase di mantenimento* dell'accREDITamento, validando la documentazione acquisita in ingresso attraverso il confronto con azioni e prodotti realizzati dal soggetto attuatore per comprovare l'effettiva esistenza di relazioni stabili con gli attori del sistema territoriale.

Data la natura del criterio in oggetto, ciò che va condiviso nei diversi dispositivi regionali di accREDITamento sono le linee d'indirizzo, attraverso cui costruire *standard* coerenti con i diversi contesti territoriali, nella prospettiva di innalzamento della qualità del sistema formativo italiano.

Le presenti linee d'indirizzo declinano il radicamento sul territorio in termini di capacità di cooperare con gli attori dei diversi sistemi di riferimento e di leggere i reali fabbisogni della variegata utenza dell'offerta formativa regionale.

Linee d'indirizzo - Criterio E


- Linea d'indirizzo n. 1** Riguarda la capacità del soggetto attuatore di garantire rapporti di cooperazione con i diversi attori dei sistemi per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia della proposta educativa e formativa offerta.
- Nel rispetto del principio guida del *lifelong learning*, la scelta degli attori di riferimento con cui cooperare è strettamente correlata alla tipologia di utenza e dunque a quelle variabili di base che la descrivono (*età, condizione di istruzione-formazione, stato di occupazione/non occupazione/inattività, ed eventuale situazione di svantaggio*).
- Si considerano fondamentali, quindi, i rapporti con quegli specifici attori che:
- operano nel sistema dell'*education*, ivi comprese le aziende che svolgono una funzione formativa ospitando *stage*, tirocini, collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di istruzione-formazione nell'ambito di poli e distretti integrati;
 - svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro.
- Linea d'indirizzo n. 2** Riguarda la capacità del soggetto di leggere e interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio, attraverso un sistema di relazioni con:
- gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita;
 - le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza della stessa, dimostrando di saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi *target*.



Indicazioni operative:

Le tipologie di evidenze vanno individuate in coerenza con i diversi attori coinvolti e possono essere costituite da prodotti dell'attività svolta dal soggetto attuatore nel rapportarsi con il territorio. In tal senso la sottoscrizione di intese, protocolli, etc. rappresenta una prima tipologia di evidenza che si può considerare nella fase di ingresso nel sistema di accreditamento. Altre tipologie di evidenza possono riferirsi alle attività realizzate in partenariato con soggetti appartenenti ai diversi sistemi di riferimento a quanto prodotto internamente al soggetto attuatore per documentare l'organizzazione dei processi di lavoro, in particolare quelli riguardanti le attività di analisi dei fabbisogni, di progettazione degli interventi, di pubblicizzazione e marketing dei servizi.


È evidente che sulla base delle tipologie di evidenze individuate, le modalità di verifica delle stesse dovranno essere diversificate. Appare comunque opportuno che la verifica non sia unicamente documentale, ma si basi su una valutazione complessiva della *performance* del soggetto attuatore, in quanto la capacità del soggetto attuatore di comprendere il contesto locale e di cooperare con gli altri attori del territorio si traduce nella qualità delle attività che esso realizza in termini di efficacia dei servizi ed assolvimento del patto formativo stipulato con ciascun partecipante. In tal senso, la verifica dei requisiti relazionali proposti comporta più fasi di controllo delle tipologie di evidenze richieste in linea con i principi guida del mantenimento, dell'efficacia e della sinergia dei controlli.




ALLEGATO 2

TABELLE SUI REQUISITI/LINEE D'INDIRIZZO

Criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche"				
Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di Evidenza	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>Linea d'indirizzo A.1) Disponibilità di locali, arredi e attrezzature. Gli aspetti relativi all'esclusività della sede o delle attività, alla territorialità, alla temporalità del possesso, e la definizione di un presidio minimo logistico del soggetto attuatore vengono definiti da ciascuna Regione/PA.</p>	<p>Copia di Contratti dai quali emergano le caratteristiche identificative del bene.</p> <p>Copia della Planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale e certificate dei locali e di laboratori se previsti.</p> <p>La planimetria deve contenere una puntuale descrizione degli arredi, delle attrezzature, delle postazioni informatiche, la superficie netta di ciascun ambiente e la superficie netta totale, l'indicazione della destinazione dei vani (aule didattiche, informatiche, laboratori se esistenti)</p>	<p>Esame documentale della documentazione richiesta</p>	<p>Accertamento diretto della documentazione presentata</p>	<p>Accertamento in caso di Comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi</p>
<p>Linea d'indirizzo A.2) Fruibilità e adeguatezza dei locali.</p> <p>I luoghi destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all'erogazione e, in genere, le attività di rapporto diretto con l'utenza, devono essere distinti da quelli in cui si svolgono le attività di governo della struttura. Se le funzioni di servizio/supporto all'erogazione sono svolte in luoghi diversi, occorre garantire all'utente la fruizione unitaria del servizio.</p>	<p>Copia di planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale.</p>	<p>Esame documentale della documentazione richiesta</p>	<p>Accertamento diretto della stato dei luoghi</p>	<p>Accertamento in caso di Comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi</p>
<p>Linea d'indirizzo A.3) Adeguata destinazione d'uso dei locali</p>	<p>Visura catastale o documentazione di richiesta di accatastamento o eventuale altra documentazione (es. certificato di agibilità, etc.) specificata nei regolamenti regionali</p>	<p>Esame documentale della documentazione richiesta</p>	<p>Accertamento diretto dei dati riportati nella visura catastale o in altra documentazione</p>	<p>Accertamento in caso di Comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi</p>




Criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche"					
Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di Evidenza	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento	
<p>Requisito A.1) Rispetto della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'assolvimento della normativa vigente in materia (vedi allegato 3 sulla normativa in tema di sicurezza sul lavoro)</p>	<p>Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata.</p>	<p>Accertamento diretto dello stato dei luoghi</p>	<p>Aggiornamento periodico della documentazione inviata.</p>	
<p>Requisito A.2) Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche finalizzati a:</p> <p>a. Visitabilità dei locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione;</p> <p>b. Accessibilità dei locali destinati ad erogazione dei servizi</p>	<p>Copia della perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativo dei locali in esame, che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche (L. 118/71, D.P.R. 384/78, L. 13/89, L. 104/92, D.M. 236/89, D.Lgs. 242/96)</p> <p>o</p> <p>per gli Enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sottoscritta dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ apposita segnaletica, in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione del soggetto attuatore, eventuale logo, recapiti telefonici, orario di apertura al pubblico e il provvedimento regionale di accreditamento con gli estremi (numero del provvedimento, data di rilascio, tipologia di accreditamento); ▪ una linea telefonica di rete fissa ed un servizio fax; ▪ una connessione ad internet, un indirizzo e-mail ed un sito o una pagina web; 	<p>Esame documentale della copia della Perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativo dei locali in esame, sottoscritta e timbrata da tecnico abilitato che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche (L. 118/71, D.P.R. 384/78, L. 13/89, L. 104/92, D.M. 236/89, D.Lgs. 242/96).</p> <p>o</p> <p>per gli enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sottoscritta dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico.</p>	<p>Accertamento diretto di quanto riportato in Perizia rispetto allo stato dei luoghi.</p> <p>Le Regioni e PA possono, oltre ad ogni altra azione di legge, inoltre, in caso di dichiarazioni del Tecnico non veritiere, documentata segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza.</p>	<p>Accertamento in caso di Comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi</p>	
<p>Requisito A.3) Rintracciabilità. Visibilità dei locali</p>			<p>Accertamento diretto</p>		



Criterio B "Affidabilità economica e finanziaria"

Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di evidenza	Verifica documentale	Verifica diretta	Indicazioni per il mantenimento
Requisito B.1) Esistenza di bilancio di esercizio. Per i soggetti tenuti dal codice civile, esistenza di bilancio riclassificato in base alla normativa europea recepita nell'ordinamento italiano.	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata + Verifica a campione sulla veridicità della dichiarazione resa tramite accertamento diretto del bilancio (almeno il 5%)		Periodica richiesta di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva
Requisito B.2) Assenza di: - stato di fallimento; - liquidazione coatta; - concordato preventivo; - procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.	Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata + Verifica a campione sulla veridicità della dichiarazione resa tramite l'acquisizione del Certificato del Tribunale - Sezione fallimentare (almeno il 5%)		Periodica richiesta di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva
Requisito B.3) Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale.	Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata + Verifica a campione sulla veridicità della dichiarazione resa tramite l'acquisizione del Certificato di Assenza di pendenze tributarie rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e Liberatoria amministrativa rilasciata dall'Ufficio della Riscossione delle Imposte (almeno il 5%)		Periodica richiesta di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva
Requisito B.4) Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti.	Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata + Verifica a campione sulla veridicità della dichiarazione resa tramite l'acquisizione dei Certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'INPS e dall'INAIL (almeno il 5%)		Periodica richiesta di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva
Requisito B.5) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17)	Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata + Verifica a campione della veridicità della dichiarazione resa, tramite l'acquisizione della Certificazione rilasciata dagli Uffici Disabili aventi sede presso i Centri per l'impiego delle Province (almeno il 5%)		Periodica richiesta di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva



Criterio B "Affidabilità economica e finanziaria"				
Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di evidenza	Verifica documentale	Verifica diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>Requisito B.6 Contabilità articolata per singola attività progettuale, con classificazione delle fattispecie di costo ammissibili al cofinanziamento del FSE, con una ripartizione secondo le seguenti macrovoci di costo⁷:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. preparazione 2. realizzazione 3. diffusione risultati 4. direzione e valutazione 5. costi di finanziamento 	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata + Verifica a campione della veridicità della dichiarazione resa tramite accertamento diretto della presenza di una procedura documentata di gestione finanziaria per centri di costo (almeno il 5%)	Accertamento diretto della presenza di un sistema contabile articolato per singola attività progettuale	Periodica richiesta di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva
<p>Requisito B.7 Per il legale rappresentante: - assenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso L. 575/65 (e successive modificazioni e integrazioni), di corruzione, di frode, di riciclaggio; - assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.</p>	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il possesso del requisito	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata + Verifica a campione sulla veridicità della dichiarazione resa tramite l'acquisizione da parte dell'amministrazione regionale/provinciale del certificato del Casellario giudiziale, in materia penale e civile, del legale rappresentante (almeno il 5%)		Periodica richiesta di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva

⁷ Al riguardo si fa presente che le macrovoci di costo individuate potranno essere soggette ad eventuali aggiornamenti/revisioni nell'ambito dei tavoli di confronto nazionale sull'ammissibilità della spesa del FSE.




Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali"				
Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di Evidenza	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>Linea d'indirizzo C.1) Assetto organizzativo trasparente</p>	<p>Organigramma nominativo e/o mansionario o altro documento formale che definisce il modello organizzativo, con indicazione di funzioni, responsabilità e ruoli Il documento formale deve contenere il riferimento a funzioni e ruoli relativi ai processi previsti dal dispositivo di accreditamento Per altri ruoli coinvolti si intendono quelli definiti all'interno dei processi suddetti e stabilmente presenti nell'ambito dell'organizzazione indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro. Il documento deve contenere gli estremi della formalizzazione ovvero la firma di approvazione da parte del legale rappresentante e la data di entrata in vigore; deve inoltre essere reso noto ai membri dell'organizzazione.</p>	<p>Analisi della documentazione richiesta</p>	<p>Verifica che funzioni e ruoli sono assegnati alle risorse professionali in coerenza con contratto di lavoro o prestazione, o lettera di incarico o altri documenti di nomina formalizzati</p>	<p>Aggiornamento periodico della documentazione La scadenza viene stabilita dalla regione, ma è opportuno che la documentazione renda trasparente l'attuale assetto organizzativo e che quindi venga aggiornata in occasione di variazioni</p>
<p>Linea d'indirizzo C.2) Presidio procedurale dei processi</p>	<p>Presenza di procedure che descrivono e specificano le modalità di gestione dei processi in riferimento a : - finalità/obiettivi del processo; - attività; - funzioni e ruoli coinvolti; - output documentali previsti (ad es. piano strategico, report di gestione, carta della qualità, verbali di riunioni ecc.) Tali procedure, eventualmente corredate da modulistica operativa, devono riportare la firma di approvazione da parte del legale rappresentante e la data di entrata in vigore</p>	<p>Analisi della documentazione fornita</p>	<p>Verifica dell'effettiva presenza delle procedure descritte</p>	<p>L'aggiornamento ricorsivo dell'impianto procedurale risponde ai principi del miglioramento continuo dei processi e della qualità delle performance assicurata dal soggetto attuatore</p>




Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali"				
Responsabile del processo di direzione				
Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di Evidenza	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>Requisito C.a.1) Livello di istruzione ed esperienza lavorativa In alternativa: a) Diploma di laurea e 2 anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/ educazione/ orientamento e/o dei servizi alle imprese b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri settori c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 4 anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/ educazione/ orientamento e/o dei servizi alle imprese a) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri settori b) 10 anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/ educazione/ orientamento e/o dei servizi alle imprese c) competenze professionali certificate coerenti con le attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/ educazione/ orientamento e/o dei servizi alle imprese</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali (Vd. All. 4)</p>	<p>Valutazione - della completezza dei dati e della conformità al requisito e - della pertinenza tipologica e della significatività temporale delle esperienze pregresse</p>	<p>Verifica a campione - del certificato del titolo di studio - della documentazione relativa alle esperienze pregresse Copia del certificato del titolo di studio e copia delle attestazioni/certificazioni di II e III parte riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi devono essere disponibili in fase di verifica diretta</p>	<p>Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazioni dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore</p>




Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali"					
Responsabile del processo di direzione					
Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di Evidenza	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento	
<p>Requisito C.a.2) Aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta Regioni/PA stabiliscono lo standard di orario per la partecipazione alle attività di aggiornamento</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali (Vd. All. 4)</p>	<p>Valutazione - della completezza dei dati e della conformità al requisito e - della pertinenza tipologica delle attività formative di aggiornamento rispetto alla funzione ricoperta</p>	<p>Verifica a campione della documentazione relativa alle attività formative di aggiornamento Copia di attestazioni/certificazioni di II e III parte riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi deve essere disponibile in fase di verifica diretta</p>	<p>Aggiornamento biennale del dossier nella parte relativa all'attività formativa o Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore</p>	
<p>Requisito C.a.3) Svolgimento della funzione in maniera continuata ed esclusiva "con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla Legge, o mandato, con almeno 80 giornate lavorative l'anno Il responsabile del processo di direzione non può svolgere tale funzione in più di un soggetto attuatore</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali (Vd. All. 4)</p>	<p>Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito</p>	<p>Verifica a campione del contratto di assunzione o collaborazione Copia del contratto deve essere disponibile in fase di verifica diretta</p>	<p>Aggiornamento del dossier ad ogni scadenza di contratto o Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore</p>	




Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali"				
Responsabile del processo economico-amministrativo				
Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di Evidenza	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>Requisito C.b.1) Livello di istruzione ed esperienza lavorativa In alternativa: a) Diploma di laurea e 1 anno di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento b) Diploma di laurea e 2 anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori e) 10 anni di esperienza nella gestione amministrativa f) competenze professionali certificate coerenti con le attività di gestione amministrativa</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali (Vd. All. 4)</p>	<p>Valutazione - della completezza dei dati e della conformità al requisito c - della pertinenza tipologica e della significatività temporale delle esperienze pregresse</p>	<p>Verifica a campione - del certificato del titolo di studio - della documentazione relativa alle esperienze pregresse Copia del certificato del titolo di studio e copia delle attestazioni/certificazioni di II e III parte riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi devono essere disponibili in fase di verifica diretta</p>	<p>Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore</p>
<p>Requisito C.b.2) Aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta Regioni/PA stabiliscono lo standard di orario per la partecipazione alle attività di aggiornamento</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali (Vd. All. 4)</p>	<p>Valutazione - della completezza dei dati e della conformità al requisito c - della pertinenza tipologica delle attività formative di aggiornamento rispetto alla funzione ricoperta</p>	<p>Verifica a campione della documentazione relativa alle attività formative di aggiornamento Copia di attestazioni/certificazioni di II e III parte riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi deve essere disponibile in fase di verifica diretta</p>	<p>Aggiornamento biennale del dossier nella parte relativa all'attività formativa 0 Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore</p>



Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali"				
Responsabile del processo economico-amministrativo				
Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di Evidenza	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
Requisito C.b.3) Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla Legge, con almeno 80 giornate lavorative l'anno	Dossier individuale delle credenziali (V.d. A.II. 4)	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito	Verifica a campione del contratto di assunzione o collaborazione Copia del contratto deve essere disponibile in fase di verifica diretta	Aggiornamento del dossier ad ogni scadenza di contratto o Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore



Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali"				
Responsabile del processo di analisi dei fabbisogni				
Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di Evidenza	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>Requisito C.c.1) Livello di istruzione ed esperienza lavorativa In alternativa: a) Diploma di laurea e 1 anno di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento e) 10 anni di esperienza in attività di analisi dei fabbisogni f) competenze professionali certificate coerenti con le attività di analisi dei fabbisogni</p> <p>Requisito C.c.2) Aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta Regioni/PA stabiliscono lo standard di orario per la partecipazione alle attività di aggiornamento</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali (Vd. A.II. 4)</p>	<p>Valutazione - della completezza dei dati e della conformità al requisito e - della pertinenza tipologica e della significatività temporale delle esperienze pregresse.</p>	<p>Verifica a campione - del certificato del titolo di studio - della documentazione relativa alle esperienze pregresse Copia del certificato del titolo di studio e copia delle attestazioni/certificazioni di II e III parte riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi devono essere disponibili in fase di verifica diretta</p>	<p>Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore</p>
<p>Requisito C.c.2) Aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta Regioni/PA stabiliscono lo standard di orario per la partecipazione alle attività di aggiornamento</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali (Vd. A.II. 4)</p>	<p>Valutazione - della completezza dei dati e della conformità al requisito e - della pertinenza tipologica delle attività formative di aggiornamento rispetto alla funzione ricoperta</p>	<p>Verifica a campione della documentazione relativa alle attività formative di aggiornamento Copia di attestazioni/certificazioni di II e III parte riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi deve essere disponibile in fase di verifica diretta</p>	<p>Aggiornamento biennale del dossier nella parte relativa all'attività formativa o Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore</p>




Responsabile del processo di analisi dei fabbisogni				
Linee d'indirizzo/Requisiti				
Tipologia di Evidenza		Verifica Documentale		
Verifica Diretta		Indicazioni per il mantenimento		
Requisito C.c.3) Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla Legge, con almeno 80 giornate lavorative l'anno	Dossier individuale delle credenziali (Vd. All. 4)	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito	Verifica a campione del contratto di assunzione o collaborazione Copia del contratto deve essere disponibile in fase di verifica diretta	Aggiornamento del dossier ad ogni scadenza di contratto o Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore

Critério C "Capacità gestionali e risorse professionali"

Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali"

Responsabile del processo di progettazione


Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di Evidenza	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>Requisito C.d.1) Livello di istruzione ed esperienza lavorativa In alternativa: a) Diploma di laurea e 1 anno di esperienza nelle attività di progettazione b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza nelle attività di progettazione d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento e) 10 anni di esperienza nelle attività di progettazione f) competenze professionali certificate coerenti con le attività di progettazione</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali (V.d. All. 4)</p>	<p>Valutazione - della completezza dei dati e della conformità al requisito c - della pertinenza tipologica e della significatività temporale delle esperienze progressesse.</p>	<p>Verifica a campione - del certificato del titolo di studio - della documentazione relativa alle esperienze progressesse Copia del certificato del titolo di studio e copia delle attestazioni/certificazioni di II e III parte riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi devono essere disponibili in fase di verifica diretta</p>	<p>Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore</p>
<p>Requisito C.d.2) Aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta Regioni/PA stabiliscono lo standard di orario per la partecipazione alle attività di aggiornamento</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali (V.d. All. 4)</p>	<p>Valutazione - della completezza dei dati e della conformità al requisito c - della pertinenza tipologica delle attività formative di aggiornamento rispetto alla funzione ricoperta</p>	<p>Verifica a campione della documentazione relativa alle attività formative di aggiornamento Copia di attestazioni/certificazioni di II e III parte riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi deve essere disponibile in fase di verifica diretta</p>	<p>Aggiornamento biennale del dossier nella parte relativa all'attività formativa o Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore</p>



Responsabile del processo di progettazione				
Linee d'indirizzo/Requisiti				
Tipologia di Evidenza				
Verifica Documentale				
Verifica Diretta				
Indicazioni per il mantenimento				
<p>Requisito C.d.3) Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla Legge, con almeno 80 giornate lavorative l'anno</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali (V.d. All. 4)</p>	<p>Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito</p>	<p>Verifica a campione del contratto di assunzione o collaborazione Copia del contratto deve essere disponibile in fase di verifica diretta</p>	<p>Aggiornamento del dossier ad ogni scadenza di contratto o Invio di un nuovo dossier individuali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore</p>

Critério C "Capacità gestionali e risorse professionali"

Responsabile del processo di erogazione dei servizi				
Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali"				
Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di Evidenza	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>Requisito C.e.1) Livello di istruzione ed esperienza lavorativa In alternativa: a) Diploma di laurea e 1 anno di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento e) 10 anni di esperienza professionale in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione f) competenze professionali certificate coerenti con le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali (V.d. All. 4)</p>	<p>Valutazione - della completezza dei dati e della conformità al requisito e - della pertinenza tipologica e della significatività temporale delle esperienze progressesse.</p>	<p>Verifica a campione - del certificato del titolo di studio - della documentazione relativa alle esperienze progressesse Copia del certificato del titolo di studio e copia delle attestazioni/certificazioni di II e III parte riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi devono essere disponibili in fase di verifica diretta</p>	<p>Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore</p>
<p>Requisito C.e.2) Aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta Regioni/PA stabiliscono lo standard di orario per la partecipazione alle attività di aggiornamento</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali (V.d. All. 4)</p>	<p>Valutazione - della completezza dei dati e della conformità al requisito e - della pertinenza tipologica delle attività formative di aggiornamento rispetto alla funzione ricoperta</p>	<p>Verifica a campione della documentazione relativa alle attività formative di aggiornamento Copia di attestazioni/certificazioni di II e III parte riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi deve essere disponibile in fase di verifica diretta</p>	<p>Aggiornamento biennale del dossier nella parte relativa all'attività formativa o Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore</p>



Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali"				
Responsabile del processo di erogazione dei servizi				
Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di Evidenza	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
Requisito C.e.3) Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla Legge, con almeno 80 giornate lavorative l'anno	Dossier individuale delle credenziali (V.d. Al. 4)	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito	Verifica a campione del contratto di assunzione o collaborazione Copia del contratto deve essere disponibile in fase di verifica diretta	Aggiornamento del dossier ad ogni scadenza di contratto o Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore




Critério D "Efficacia ed efficienza"

Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologie di evidenze	Verifica documentale	Verifica diretta	Indicazioni per mantenimento
<p>Linea d'indirizzo D.1) La valutazione relativa al <i>Livello di efficienza progettuale</i> deve avere tra le sue componenti: le risorse finanziarie preventivate, quelle rendicontate, il numero di allievi previsti e il numero di allievi effettivi</p> <p>Il valore soglia deve essere uguale o superiore a quello registrato nel complesso dal sistema formativo regionale in un arco temporale antecedente</p>	<p>In alternativa: a) i dati per il calcolo del requisito sono acquisiti dalla Regione/Provincia Autonoma attraverso i propri sistemi informativi (es. database Fse) b) nel caso di assenza di sistemi informativi, i dati sono comunicati dal soggetto attuatore con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</p>	<p>Analisi dei dati acquisiti dalla Regione/Provincia Autonoma attraverso i propri sistemi informativi o comunicati dal soggetto attuatore</p>	<p>Nel caso di assenza di sistemi informativi in grado di rilevare i dati, la Regione/Provincia Autonoma effettua un controllo a campione su almeno il 5% sulla veridicità della dichiarazione resa attraverso - analisti delle informazioni in possesso degli uffici regionali/provinciali che si occupano di gestione e rendicontazione - esame della documentazione relativa ai progetti, da effettuare in visita diretta</p>	<p>Rilevazioni del Livello di efficienza progettuale con cadenza periodica, nell'ottica di garantire la tempestiva individuazione di tendenze a performance inefficaci</p>
<p>Linea d'indirizzo D.2) Il <i>Livello di abbandono</i> rileva la relazione tra partecipanti che risultano alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché sono entrati in un altro percorso formativo- di istruzione o fp - o hanno trovato un'occupazione) e partecipanti che risultavano in avvio dell'attività</p> <p>Per l'obbligo formativo sono da includere solo gli utenti che non hanno terminato perché entrati in un altro percorso formativo o perché assunti in apprendistato</p> <p>Il valore soglia deve essere uguale o superiore a quello registrato nel complesso dal sistema formativo regionale in un arco temporale antecedente</p>	<p>In alternativa: a) i dati per il calcolo del requisito sono acquisiti dalla Regione/Provincia Autonoma attraverso i propri sistemi informativi (es. database Fse, database anagrafico dell'obbligo formativo) b) nel caso di assenza di sistemi informativi, i dati sono comunicati dal soggetto attuatore con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</p>	<p>Analisi dei dati acquisiti dalla Regione/Provincia Autonoma attraverso i propri sistemi informativi o comunicati dal soggetto attuatore</p>	<p>Nel caso di assenza di sistemi informativi in grado di rilevare i dati, la Regione/Provincia Autonoma effettua un controllo a campione su almeno il 5% sulla veridicità della dichiarazione resa attraverso - analisti delle informazioni in possesso degli uffici regionali/provinciali che si occupano di gestione e rendicontazione- esame della documentazione relativa ai progetti, da effettuare in visita diretta - interviste a campione agli utenti che non risultano partecipanti alla conclusione delle attività</p>	<p>Rilevazioni del Livello di abbandono con cadenza periodica, nell'ottica di garantire la tempestiva individuazione di tendenze a performance inefficaci</p>




«Criterio D “Efficacia ed efficienza”»

Requisito	Tipologie di evidenze	Verifica documentale	Verifica diretta	Indicazioni per mantenimento
<p><u>Linea d'indirizzo D.3) Il Livello di successo formativo</u> rileva la relazione tra partecipanti al termine del percorso formativo e partecipanti che risultavano in avvio dell'attività.</p> <p>Il successo formativo può essere declinato secondo tre dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguimento di attestazione - occupabilità/occupazione - soddisfazione dell'utente <p>Il valore soglia deve essere uguale o superiore a quello registrato nel complesso dal sistema formativo regionale in un arco temporale antecedente</p>	<p>In alternativa: a) i dati per il calcolo del requisito sono acquisiti dalla Regione/Provincia Autonoma attraverso i propri sistemi informativi (es. database Fse) b) nel caso di assenza di sistemi informativi, i dati sono comunicati dal soggetto attuatore con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</p>	<p>Analisi dei dati acquisiti dalla Regione/Provincia Autonoma attraverso i propri sistemi informativi o comunicati dal soggetto attuatore</p>	<p>Nel caso di assenza di sistemi informativi in grado di rilevare i dati, la Regione/Provincia Autonoma effettua un controllo a campione su almeno il 5% sulla veridicità della dichiarazione resa attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi delle informazioni in possesso degli uffici regionali/provinciali che si occupano di gestione e rendicontazione - esame della documentazione relativa ai progetti, da effettuare in visita diretta 	<p>Rilevazioni del Livello di successo formativo con cadenza periodica, nell'ottica di garantire la tempestiva individuazione di tendenze a performance inefficaci</p>




Criterio E "Relazioni con il territorio"				
Linee d'indirizzo/Requisiti	Tipologia di evidenza	Verifica documentale	Verifica diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>Linea d'indirizzo E.1 Esistenza di relazioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per il <i>lifelong learning</i> (scuole, università, agenzie formative, imprese che erogano servizi formativi, servizi al lavoro, servizi sociali, associazioni di volontariato, terzo settore)</p>	<p>La tipologia di evidenza deve dimostrare che il soggetto attuatore coopera con attori dei sistemi attraverso attività, prodotti, osservazioni sistematiche, scambi informativi, risorse umane dedicate, ecc. La scelta dello standard documentale a supporto dell'evidenza è di pertinenza regionale (es. <i>protocollo d'intesa</i>, ecc.).</p> <p>In relazione alle attività di istruzione/formazione professionale rivolte ai giovani tra i 16 e i 18 anni ed alla rete dei soggetti che operano in questo ambito: evidenze documentali comprovanti la cooperazione in attività, prodotti e risorse umane dedicate (es. <i>progettazione formativa e di percorsi curricolari, promozione formazione d'aula, formazione formatori, tutoraggio socio-pedagogico, stage, orientamento scolastico</i>, ecc.) con istituzioni scolastiche, altri organismi formativi che operano nel medesimo ambito di attività, imprese che svolgono funzioni formative, servizi sociali.</p> <p>In relazione alle attività di formazione professionale rivolte a persone che hanno compiuto il diciottesimo anno di età (studenti e/o inoccupati e/o occupati): evidenze documentali comprovanti la cooperazione in attività, prodotti e risorse umane dedicate (es. <i>progettazione formativa, attività d'aula, monitoraggio, tutoraggio negli interventi formativi, accompagnamento, stage, orientamento</i>, ecc.) sviluppate congiuntamente a istituzioni scolastiche, università, organismi formativi, servizi per l'impiego, imprese (qualora eroghino servizi formativi), servizi sociali, terzo settore, associazioni di volontariato.</p>			<p>Riscontro dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti dal soggetto.</p>
<p>Linea d'indirizzo E.2 Esistenza di relazioni con soggetti del contesto socio-economico-produttivo finalizzati alla conoscenza, capacità di lettura ed interpretazione dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi: a) dal mondo produttivo e del lavoro (imprese, associazioni dei lavoratori, associazioni datoriali, organismi bilaterali) e del Terzo Settore; b) dalle diverse tipologie di utenti, e dalle loro diverse forme di rappresentanza (es. famiglie per i ragazzi dai 16 ai 18 anni, associazioni per i diversamente abili ecc.)</p>	<p>La scelta dello standard documentale a supporto dell'evidenza è di pertinenza regionale.</p> <p>In particolare</p> <p>a) In relazione al sistema di relazioni finalizzate all'analisi ed alla diagnosi dei fabbisogni professionali e formativi, la tipologia di evidenza deve dimostrare che il soggetto formativo svolge/partecipa ad attività di osservazione/ascolto anche con risorse umane dedicate (<i>indagini, studi, ricerche, pubblicazioni, seminari, sondaggi, focus group, workshop tematici</i>, ecc.) al livello almeno regionale, anche utilizzando strumenti/format di supporto eventualmente predisposti dalla Regione/Provincia autonoma.</p> <p>b) In relazione al sistema di relazione finalizzate alla conoscenza/lettura/ascolto dei fabbisogni espressi dalle diverse tipologie di utenza cui il soggetto rivolge la propria attività, la tipologia di evidenza deve dimostrare che esso conosce ed utilizza le tecniche, gli strumenti, le fonti di informazione specifiche, i luoghi/organismi specificatamente preposti ad attività di rilevazione mirate, cd i relativi esiti/prodotti, anche attraverso risorse umane dedicate.</p>			<p>Riscontro dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti dal soggetto.</p>



ELENCO ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI
E ANTINFORTUNISTICA*Criterio A «Risorse infrastrutturali e logistiche»*

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il possesso del documento di valutazione dei rischi
oppure
Autocertificazione del legale rappresentante in conformità a quanto previsto dall'art. 4 c.11 del D.Lgs. 626/94.
2. Copia dell'Attestato di frequenza al Corso rilasciato al RSPP conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195
o
nel caso di svolgimento della carica da parte dello stesso datore di lavoro, Scansione dell'attestato di frequenza al corso conforme al D.M. del 16 Gennaio 1997.
3. Copia dell'Attestato di frequenza al Corso rilasciato agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195.
4. Copia dell'Attestato di frequenza al Corso per Addetti alla gestione delle emergenze antincendio ai sensi art. 7 del D.M. 10 marzo 1998 e successive modifiche.
5. Copia dell'Attestato di frequenza al Corso per Addetti al pronto soccorso ai sensi del D.M. 388/03.
6. Copia dell'Attestato di frequenza al Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 2 del D.M.16/01/1997), se eletto.
7. Copia dell'Autorizzazione del Sindaco, sentito il parere della ASL Competente per territorio, oppure Nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all'utilizzo per attività formative.
8. Copia del CPI valido
oppure
per attività non soggette al CPI, copia della perizia firmata da un tecnico abilitato che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente
Per gli enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, copia della perizia firmata dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico, che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente
oppure
nelle more del rilascio del certificato, dichiarazione del legale rappresentante, redatta ai sensi del D.P.R. 37/98.
Possibile soluzioni in relazione alle deroghe delle scuole: In sostituzione del CPI e fino al 31/12/2009, per le istituzioni scolastiche ed universitarie nei quali il rappresentante legale abbia presentato al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità, è sufficiente la copia della documentazione presentata.
9. Copia della dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici ai sensi della L. 46/90 e del D.P.R. 380/2001 rilasciata dalla ditta installatrice.
10. Copia della denuncia dell'Impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche all'ISPESL o agli enti competenti secondo le procedure previste dalle norme vigenti all'atto della messa in esercizio degli impianti stessi
oppure



Copia del Modulo di trasmissione con indicazione degli estremi della dichiarazione di conformità inviata, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 462/2001) dal datore di lavoro all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti con allegata ricevuta A/R o data e numero protocollo in entrata agli enti di cui sopra

e

Copia del verbale di verifica periodica dell'impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche rilasciato dall'ASL, dall'ARPA o da Ente accreditato, qualora siano stati superati i termini di cui all'art. 4, 1 del DPR 462/01.

oppure


Per strutture autoprotette, scansione della perizia di valutazione del rischio (Norme CEI EN 62305-1/4) della struttura di fulminazione diretta ed indiretta, rilasciata da tecnico iscritto all'Albo Professionale o, per gli enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico.

11. Copia del verbale di verifica periodica, da parte dell'ASL o di un Ente notificato, degli impianti ascensori
oppure
dichiarazione che i locali sono al piano terra o non sono serviti dall'impianto ascensore.
12. Copia del Contratto di manutenzione per gli estintori, stipulato con ditta autorizzata.
13. Copia del Certificato di staticità ed agibilità incondizionata ad uso scolastico o formativo dei locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza;
o
copia della perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o per gli enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal dirigente capo dell'Ufficio Tecnico.
14. Dichiarazione del legale rappresentante che attesta la denuncia degli impianti di riscaldamento (se applicabile), l'utilizzo di apparecchiature ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza, la presenza dell'impianto luci di emergenza, la disponibilità della cassetta di pronto soccorso nonché l'impegno alla formazione ed informazione del personale sui rischi connessi alle attività lavorative ed al mantenimento degli standard della sicurezza all'interno della Sede Operativa.

In riferimento agli Istituti scolastici si rimanda alle deroghe previste dalla legge finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 27/12/2006), che prevede la facoltà per le Regioni/PA che intendano avvalersene di spostare fino al 31 dicembre 2009 il termine ultimo per adeguare gli edifici scolastici alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli adempimenti prorogabili sono quelli relativi alle opere di adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche. Lo spirito del legislatore nella recente finanziaria è stato quello di prorogare tutte le attività per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, previste nei piani di attuazione. (art. 4 – Legge n. 23 del 1996). Sono questi ultimi che, predisposti e approvati dalle Regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti, sentiti gli uffici scolastici provinciali, dettagliano, per ciascuna regione e per ciascuna scuola, le attività da farsi. La proroga è concessa solo a quelle scuole per le quali sono già stanziati i fondi per l'adeguamento reso necessario dalla valutazione dei rischi a suo tempo effettuata dal dirigente scolastico a norma dell'art.4 del D.lgs. 626/94.

Per una precisa individuazione degli adempimenti da derogare in riferimento al sistema dell'accREDITAMENTO delle strutture formative è opportuno interpellare gli uffici regionali competenti. È comunque ipotizzabile, in attesa del riscontro degli uffici competenti, concedere la proroga per le seguenti attività:

- disposizioni in materia di prevenzioni incendi: CPI: certificato prevenzione incendi
- sicurezza degli impianti – Legge 46/1990 – dichiarazione di conformità
- adempimenti previsti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.



STANDARD DOCUMENTALE MINIMO
(Dossier delle credenziali)

Criterio C «Capacità gestionali e risorse professionali»

Dossier delle credenziali

- Dati anagrafici del titolare del Dossier.
- Dati di formalizzazione (data di compilazione/aggiornamento, firma del titolare del Dossier con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, firma del Legale Rappresentante del Soggetto).
- Funzione/i ricoperta/e nell'ambito dell'organizzazione del Soggetto attuatore.
- Tipologia e durata del rapporto di lavoro.
- Impegno temporale nella/e funzione/i.
- Esperienze di istruzione e formazione, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi 24 mesi (coerenti alla/e funzione/i ricoperta/e): periodo, istituzione formativa/soggetto erogatore, denominazione del percorso, obiettivi/contenuti, durata, attestazione in esito.
- Esperienze professionali pregresse in relazione alla/e funzione/i ricoperta/e: periodo, organizzazione, settore di riferimento, rapporto di lavoro, posizione ricoperta, attività svolte.
- Indice della documentazione da rendere disponibile in fase di verifica diretta: copia del contratto di lavoro/ incarico professionale, certificati/ attestati relativi alle esperienze formative (con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi 24 mesi), in coerenza alla/e funzione/i ricoperta/e, attestazioni di II parte -rilasciate da datori di lavoro - o dichiarazioni di I parte -rese dallo stesso titolare del Dossier ai sensi del D.P.R. 445/2000 - relative alle esperienze professionali pregresse, riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi.
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo i termini di legge.
- Dichiarazione della veridicità dei dati riportati, in base al D.P.R. 445 del 28/12/2000, firmata dal titolare del Dossier.



DECRETO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DEL 29 NOVEMBRE 2007 RECANTE CRITERI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE FORMATIVE PER LA PRIMA ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Il Ministero della Pubblica Istruzione

di concerto con

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale

VISTO l'articolo 1, commi 622 e 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione il 22 agosto 2007, n. 139;

VISTO l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003 riguardante la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di una offerta sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004 riguardante la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza unificata 28 ottobre 2004 riguardante la certificazione intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni e Province di Trento e Bolzano 5 ottobre 2006 riguardante la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell'accordo quadro in Conferenza unificata 19 giugno 2003;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri generali per l'accreditamento delle strutture che realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione e istruzione professionale di cui al citato accordo nei quali, in fase di prima attuazione per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, si adempie l'obbligo di istruzione, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia;

CONSIDERATO che le strutture formative accreditate dalle Regioni, presso cui si realizzano i predetti percorsi sperimentali, devono rispondere a criteri generali che ne assicurino la qualità e il perseguimento delle finalità educative proprie dell'obbligo di istruzione di cui alla legge e alle disposizioni sopra richiamate e la conseguente particolare funzione pubblica che esse sono chiamate a svolgere per garantire tale adempimento;

CONSIDERATO che tali criteri assumono il carattere di misure che lo Stato deve porre in essere per assicurare omogenei livelli di prestazioni su tutto il territorio nazionale a garanzia degli studenti e delle loro famiglie;

CONSIDERATO, in particolare, che i criteri relativi all'assenza di fini di lucro delle strutture formative impegnate nei citati percorsi, all'utilizzazione di docenti in possesso dei titoli culturali e professionali necessari ad assicurare l'acquisizione dei saperi e delle competenze, indicati dal regolamento n. 139/07 sopra richiamato, come risultati di apprendimento attesi dagli studenti al termine del nuovo obbligo d'istruzione, all'osservanza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nel trattamento dei suddetti docenti costituiscono requisiti indispensabili ai predetti fini;

CONSIDERATO che, ai fini di cui all'articolo 1 comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi a valere sui bilanci del ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

CONSIDERATO che, nella seduta del 30 ottobre 2007, la Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sul testo del provvedimento;



CONSIDERATO il fatto che l'obbligo di istruzione innalzato a 10 anni è vigente dall'inizio del corrente anno scolastico per tutti i giovani della relativa fascia di età e che è necessario diversificare l'offerta formativa per non lasciarne indietro nessuno;
RITENUTO necessario e urgente, che per le regioni sopra indicate, si attivi la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

DECRETA

Articolo 1


Prima attuazione dell'obbligo di istruzione

1. A norma dell'articolo 1, comma 624 della legge n. 296/06, l'obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell'articolo medesimo si assolve, in fase di prima attuazione per gli anni 2007-2008 e 2008-2009, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, di durata triennale, di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono progettati e realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni che rispondano ai criteri generali di cui all'articolo 2, in modo da far acquisire, ai giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/06, adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

Articolo 2

Criteri generali

1. Ai fini di cui all'articolo 1, nella fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione n. 139/07, le strutture formative accreditate dalle Regioni devono rispondere ai seguenti criteri generali:
 - a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
 - b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;
 - d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
 - e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;



- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Articolo 3

Contributi statali

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 624 della legge n. 296/06, allo scopo stanziati nei bilanci del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sono destinati ai percorsi di cui all'articolo 1 realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, ferma restando la prosecuzione dei percorsi già avviati.
2. Il contributo del Ministero della Pubblica Istruzione è finalizzato esclusivamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'articolo 1. tali risorse sono ripartite in base al numero degli studenti annualmente iscritti ai predetti percorsi, riservandone il 20% ai percorsi realizzati dalle istituzioni scolastiche che utilizzano la quota di flessibilità oraria di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2006, n. 447.
3. Il contributo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è finalizzato alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Le relative risorse a valere sul bilancio del Ministero medesimo concorrono alla realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 1, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del ministero predetto adottato di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo n. 281/97, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo n. 226/05.

Articolo 4

Misure di sistema

1. I percorsi di cui all'articolo 1 sono oggetto di monitoraggio e di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 226/05.
2. Allo scopo di sostenere l'attuazione dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'articolo 1 è costituito un apposito gruppo tecnico a livello nazionale, composto da esperti designati dal Ministro della Pubblica Istruzione, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Coordinamento delle Regioni per l'istruzione e la formazione, dall'Unione Province d'Italia e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani che si avvale della consulenza e dell'assistenza dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. La quota delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, da destinare alle misure di sistema di cui ai commi 1 e 2 è fissata nella misura dell'1%; la quota delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, da destinare al medesimo fine, è stabilita nel decreto ivi previsto nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 624 della legge n. 296/06.

Articolo 5

Percorsi e progetti sperimentali

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, possono essere realizzati, per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, percorsi e progetti sperimentali per prevenire e contrastare la dispersione scolastica nonché per favorire il successo formativo dei giovani, con eventuali contributi aggiuntivi messi a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione nel quadro di intesa con singole Regioni

Roma, 29/11/2007

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Giuseppe Fioroni

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
Cesare Damiano

09A00508

